

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2059-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAPA, FERMARIELLO, PIERACCINI, ROMAGNOLI CARET-
TONI Tullia, VENANZI, ROSSI Dante, ABENANTE, VALENZA, PIOVANO, RUHL
BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, URBANI e VERONESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1975

Provedimento per il complesso archeologico di Pompei

* Autorizzata, il 3 dicembre 1975, a riferire oralmente all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

È disposto a favore della Soprintendenza alle antichità di Napoli e Caserta un finanziamento straordinario di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo sull'esercizio finanziario 1975 e lire 500 milioni rispettivamente sugli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978 e 1979, per opere di manutenzione, restauro, salvaguardia e valorizzazione della zona archeologica di Pompei scavi.

Art. 2.

Il finanziamento di cui all'articolo 1 è destinato al restauro e alla protezione delle strutture e decorazioni degli edifici, nonché degli oggetti mobili, alla ristrutturazione dei laboratori e dei servizi, al completamento della recinzione del complesso archeologico, alla costruzione dell'*Antiquarium*, al proseguimento dei lavori di scavo e alle spese per gli espropri occorrenti.

Art. 3.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali accrediterà entro il mese di gennaio di ciascun anno finanziario la somma di cui all'articolo 1 della presente legge. Per il primo stanziamento l'accreditamento avverrà entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La Soprintendenza alle antichità di Napoli e di Caserta trasmetterà, entro tre mesi dall'avvenuto accreditamento, le perizie e i progetti relativi ai lavori da eseguire al suddetto Ministero, il quale, entro tre mesi dalla loro presentazione, provvederà alla definitiva approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È disposto a favore della Soprintendenza alle antichità di Napoli e Caserta un finanziamento straordinario di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1976 e lire 500 milioni rispettivamente negli esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980, per opere di manutenzione, restauro, salvaguardia e valorizzazione della zona archeologica di Pompei scavi.

Art. 2.

Il finanziamento di cui all'articolo 1 è destinato al restauro e alla protezione delle strutture e decorazioni degli edifici, nonché degli oggetti mobili, alla ristrutturazione dei laboratori e dei servizi, al completamento della recinzione del complesso archeologico, all'ampliamento e all'adeguata sistemazione dell'*Antiquarium*, alla prosecuzione dei lavori di scavo e alle spese per gli espropri occorrenti.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione di lire 1 miliardo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno; per i successivi esercizi finanziari, a carico di appositi capitoli da iscriversi sullo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione di lire 1 miliardo dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno; per i successivi esercizi finanziari, a carico di appositi capitoli da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Identico.